

Codice A1816B

D.D. 11 agosto 2025, n. 1583

R.D. 523/1904: Polizia Idraulica 7711 - Demanio idrico fluviale: CNPO1012 - Autorizzazione idraulica e concessione demaniale per il rifacimento del ponte in località Madonna del Guado sul Rio Sanche nel Comune di Vezza d'Alba (CN). RICHIEDENTE: Comune di Vezza d'Alba



ATTO DD 1583/A1816B/2025

DEL 11/08/2025

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

**A1800A - OPERE PUBBLICHE, DIFESA DEL SUOLO, PROTEZIONE CIVILE,
TRASPORTI E LOGISTICA**

A1816B - Tecnico regionale - Cuneo

OGGETTO: R.D. 523/1904: Polizia Idraulica 7711 - Demanio idrico fluviale: CNPO1012 – Autorizzazione idraulica e concessione demaniale per il rifacimento del ponte in località Madonna del Guado sul Rio Sanche nel Comune di Vezza d'Alba (CN).
RICHIEDENTE: Comune di Vezza d'Alba

Premesso che:

- con nota prot. n° 23359/A1816B del 21/05/2025 il Comune di Vezza d'Alba, con sede in Via G.Mazzini, 29 - 12040 Vezza d'Alba (CN) ha presentato l'istanza per ottenere l'autorizzazione idraulica e la concessione demaniale per il rifacimento del ponte in località Madonna del Guado sul Rio Sanche nel Comune di Vezza d'Alba, così come evidenziato negli elaborati tecnici allegati alla domanda stessa;

- all'istanza sono allegati gli elaborati progettuali firmati digitalmente dall'Ing. Sergio Sordo (iscritto all'ordine degli ingegneri di Cuneo) e costituiti, per quanto di competenza, dai seguenti file:

- 02_Relazione idrologico-idraulica.pdf.p7m;
- 03.2_Relazione geotecnica.pdf.p7m;
- Tav01.1_Corografia BDTRE.pdf.p7m;
- Tav01.2_Corografia foto aerea.pdf.p7m;
- Tav02.1_Planimetria progetto.pdf.p7m;
- Tav03.2_Sezioni progetto.pdf.p7m;

in base ai quali sono descritti gli interventi in questione, soggetti al Regio Decreto n. 523 del 25/07/1904 ed al Regolamento Regionale n. 10/R del 16/12/2022 e consistenti nel rifacimento del ponte sul Rio Sanche di superficie circa 36 mq (in adiacenza al foglio n. 8 mappali n. 26,14,16,30 censiti al catasto del Comune di Vezza d'Alba) con:

- spalle ottenute e fondate su una berlinese di pali di grande diametro (n. 4 pali per lato, di lunghezza 15 m e diametro 100 cm) collegata in sommità da un cordolo in cemento armato;
- rivestimento del fondo alveo con massi di cava;
- soletta in c.a. precompresso collegata strutturalmente al cordolo di sommità della berlinese di dimensioni 550x550 cm;
- rivestimento in massi dell'imbocco e dello sbocco, per una lunghezza di circa 5 ml per migliorare il deflusso della corrente.

Considerato che:

- il Settore Tecnico Regionale – Cuneo, esaminata preliminarmente la domanda ai sensi dell'art.6 del regolamento regionale 16 dicembre 2022 n 10/R (di seguito “regolamento”) ha riscontrato elementi di improcedibilità dell'istanza a causa della mancanza dei requisiti minimi di franco idraulico previsti da normativa vigente, poiché il nuovo manufatto non prevedeva il completo rivestimento della sezione, e perciò non poteva essere assimilato ad un tombino, ai sensi della circolare C5.1.2.3. delle NTC 2018, ed ha quindi comunicato l'improcedibilità con nota prot. n. 24212/A1816B del 27/05/2025 e contestualmente richiesto la regolarizzazione degli atti e della documentazione necessaria per l'avvio del procedimento;

- il richiedente ha prodotto quanto richiesto con nota prot. n. 26995/A1816B del 16/06/2025 e con nota prot. n. 31742/A1816B del 16/07/2025, dove ha modificato la tipologia strutturale prevedendo la realizzazione di una platea di fondazione in c.a. di spessore 30 cm collegata strutturalmente alla berlinese di pali, successivamente rivestita in massi, così da poter rendere la sezione del nuovo ponte assimilabile ad un tombino, ai sensi della circolare C5.1.2.3. delle NTC 2018, ed ha allegato i nuovi elaborati progettuali, che sostituiscono i precedenti allegati all'istanza:

- 01_Relazione generale_rev01.pdf.p7m;
- 02_Relazione idrologicoidraulica_rev02.pdf.p7m;
- Tav02.1_rev01_Planimetria foto aerea.pdf.p7m;
- Tav02.3_Planimetria catasto.pdf.p7m;
- Tav03.1_rev01_Sezioni stato attuale.pdf.p7m;
- Tav04.1_rev01_Particolari.pdf.p7m;

- il Settore Tecnico Regionale – Cuneo ha ritenuto l'istanza ammissibile e procedibile ed ha avviato il procedimento ai sensi degli artt. 15 e 16 della L.R. 14/2014 con nota prot. n. 29847/A1816B del 03/07/2025;

- contestualmente all'avvio del procedimento è stato richiesto parere ai sensi della L.R. 37/2006 art. 12 (D.G.R. n. 75-2074 del 27/05/2011), all'ufficio Vigilanza Faunistico Ambientale della Provincia di Cuneo;

- il progetto esecutivo è stato approvato dal Comune di Vezza d'Alba con Deliberazione della Giunta Comunale n. 36 del 15/05/2025.

- è stata effettuata visita in sopralluogo da parte di funzionari incaricati del Settore Tecnico Regionale - Cuneo al fine di verificare lo stato dei luoghi e che a seguito del sopralluogo e dall'esame degli atti progettuali, la realizzazione delle opere in argomento si può ritenere ammissibile nel rispetto del buon regime idraulico del Rio Sanche;

Dato atto che:

- in relazione a quanto sopra, è possibile rilasciare la concessione per anni 30 (trenta) sulla base dello schema di disciplinare, allegato alla presente determinazione per farne parte integrante e sostanziale, contenente gli obblighi e le condizioni cui la stessa è vincolata;

- si intende acquisito il parere ai sensi della L. 241/1990 e s.m.i. dell'Ufficio Vigilanza Faunistico Ambientale della Provincia di Cuneo in quanto sono trascorsi 30 giorni senza aver avuto alcun riscontro;

- ai sensi dell'art. 12 del regolamento il richiedente deve provvedere a firmare digitalmente il disciplinare entro 30 giorni dalla richiesta pena la cessazione della concessione ai sensi dell'art.17, comma 1, lettera c) del r.r 10/2022.

- trattandosi di manufatti di proprietà comunale, la concessione viene rilasciata a titolo gratuito come definito dalla tabella contenuta nell'allegato A della L.R. n. 19 del 17/12/2018, aggiornata con D.D. 3484/A1801B del 24/11/2021 e rettificata dalla D.D. 3928/A1801B/2021, senza la costituzione di alcun deposito cauzionale ai sensi dall'art. 1 comma 2 lettera h) della L.R. n. 12/2004 e s.m.i. e dell'art. 11 comma 4 del r.r 10/2022.

- il procedimento amministrativo finalizzato al rilascio della concessione demaniale in questione è avvenuto nei termini di legge.

Attestata la regolarità amministrativa del presente atto ai sensi della D.G.R. n. 8-8111 del 25 gennaio 2024.

Tutto ciò premesso e considerato,

IL DIRIGENTE

Richiamati i seguenti riferimenti normativi:

- il regio decreto n.523/1904;
- gli artt. 17 e 18 della legge regionale n.23/2008;
- la legge regionale n.20/2002 e la legge regionale n.12/2004;
- il regolamento regionale n. 10/R/2022;
- il decreto legislativo n.118/2011;
- il decreto legislativo n.33/2013;

determina

1 - di concedere al Comune di Vezza d'Alba l'occupazione dell'area demaniale per il rifacimento del ponte in località Madonna del Guado sul Rio Sanche nel Comune di Vezza d'Alba (CN), come individuate negli elaborati tecnici allegati all'istanza;

2 - di autorizzare ai sensi del R.D. 523/1904 ai soli fini idraulici il concessionario ad eseguire le opere in oggetto nella posizione e secondo le caratteristiche e le modalità indicate negli elaborati progettuali allegati alle integrazioni richieste ed ottenuti in data 16/06/2025 e 16/07/2025 che sostituiscono quelli allegati all'istanza, in premessa richiamati e agli atti del Settore Tecnico regionale - Cuneo, subordinatamente all'osservanza delle seguenti condizioni:

- a. l'intervento deve essere realizzato nel rispetto del progetto e nessuna variazione potrà essere introdotta senza la preventiva autorizzazione da parte del Settore Tecnico – Cuneo;
- b. gli interventi restano subordinati alle seguenti prescrizioni tecniche:
 - 1. le scogliere in progetto, previste a monte ed a valle del nuovo scatolare, dovranno essere risvoltate per un tratto di sufficiente lunghezza per il loro ammortamento nella sponda e perfettamente allineate e raccordate con il paramento esterno in c.a del nuovo ponte;
 - 1. in assenza di piano di posa in roccia, l'estradosso del dado di fondazione delle scogliere dovrà essere approfondito di almeno 50 cm rispetto alla quota più depressa del fondo alveo e la quota sommitale delle medesime non dovrà superare la quota del piano di campagna della sponda su cui insisteranno;
 - 2. le scogliere dovranno essere realizzate utilizzando massi ciclopici con volume non inferiore a 0,6 mc e peso superiore a KN 15;
 - 3. la demolizione delle infrastrutture esistenti (ponte) dovrà avvenire in modo tale da non creare turbativa all'alveo del Rio Sanche;
- a. le sponde ed eventuali opere di difesa interessate dall'esecuzione dei lavori devono essere accuratamente ripristinate a regola d'arte, restando il concessionario unico responsabile dei danni eventualmente cagionati;
- b. durante la costruzione dell'opera non deve essere causata turbativa del buon regime idraulico del corso d'acqua;
- c. il materiale di risulta proveniente dagli scavi in alveo deve essere usato esclusivamente per la colmata di depressioni di alveo o di sponda, ove necessario, in prossimità delle opere di cui trattasi; non può in alcun modo essere asportato il materiale litoide presente in alveo senza la preventiva autorizzazione del Settore Tecnico regionale - Cuneo;
- d. l'eventuale realizzazione in fase esecutiva di opere provvisorie e/o piste di cantiere su sedime demaniale, qualora queste non siano previste o sufficientemente dettagliate nel progetto, sono oggetto di specifica successiva istanza al fine di ottenere la relativa autorizzazione dal Settore Tecnico - Cuneo;
- e. le opere in argomento dovranno essere realizzate, a pena di decadenza dall'autorizzazione stessa, entro il termine di anni **tre** a far data dalla presente determinazione a **condizione che non si verifichino nel frattempo variazioni sostanziali dello stato dei luoghi**, tali da comportare una diversa tipologia di intervento (anche solo in termini geometrici) rispetto al progetto approvato. Al verificarsi di tale evenienza l'autorizzazione dovrà essere rivalutata dal Settore a seguito di idonea documentazione presentata dal committente. I lavori, una volta iniziati, dovranno essere eseguiti senza interruzione, salvo eventuali sospensioni dovute a causa di forza maggiore. E' fatta salva l'eventuale concessione di proroga per giustificati motivi. La proroga dovrà essere richiesta entro il termine di scadenza della presente autorizzazione;
- f. il committente delle opere dovrà comunicare a mezzo PEC o similari, con congruo anticipo al succitato Settore l'inizio e l'ultimazione dei lavori, al fine di consentire eventuali accertamenti tesi a verificare la rispondenza fra quanto previsto e quanto realizzato, nonché il nominativo del tecnico incaricato della direzione dei lavori; ad avvenuta ultimazione il committente dovrà inviare dichiarazione del Direttore dei lavori attestante che le opere sono state eseguite conformemente al progetto approvato ed alle prescrizioni impartite;
- g. l'autorizzazione si intende accordata con l'esclusione di ogni responsabilità dell'Amministrazione Regionale in ordine alla stabilità del manufatto (caso di danneggiamento o crollo) in relazione al variabile regime idraulico del corso d'acqua, anche in presenza di eventuali variazioni del profilo di fondo (abbassamenti o innalzamenti d'alveo) in quanto resta l'obbligo del soggetto autorizzato di eseguire gli interventi di manutenzione per mantenere in efficienza l'opera oggetto della presente autorizzazione nel tempo, sempre previa richiesta da inoltrare al Settore Tecnico - Cuneo;
- h. il soggetto autorizzato, sempre previa autorizzazione di questo Settore, deve mettere in atto le operazioni di manutenzione ordinaria e straordinaria, sia dell'alveo che delle sponde, in

corrispondenza ed immediatamente a monte e a valle del manufatto, che si rendano necessarie al fine di garantire il regolare deflusso delle acque;

- i. il Settore Tecnico - Cuneo si riserva la facoltà di modificare o revocare il presente provvedimento imponendo modifiche alle opere o la loro rimozione totale o parziale, a cura e spese del concessionario, qualora siano intervenute variazioni idrauliche al corso d'acqua o in ragione di eventuali futuri interventi di sistemazione idraulica e comunque nel caso in cui tali opere fossero ritenute incompatibili con il buon regime idraulico dei corsi d'acqua;
- j. al termine dei lavori occorrerà ripristinare adeguatamente le sezioni di deflusso dell'alveo interessato, rimuovendo le opere provvisorie di cantiere eventualmente realizzate previa autorizzazione (guado, piste, rampe di accesso, ture, ecc...);
- k. è a carico del soggetto autorizzato l'onere conseguente alla sicurezza del cantiere, svincolando il Settore Tecnico regionale – Cuneo da qualunque responsabilità in merito a danni conseguenti a piene del corso d'acqua; pertanto dovranno essere prese informazioni in merito ad eventuali innalzamenti dei livelli idrici e dovranno essere adottate, all'occorrenza, tutte le necessarie misure di protezione;
- l. i lavori dovranno essere eseguiti in modo da non danneggiare proprietà pubbliche e private e da non ledere i diritti altrui. La committenza è pertanto responsabile di qualsiasi danno che possa derivare per causa dei lavori effettuati, ed è tenuta ad eseguire a proprie cura e spese tutti i lavori che si rendessero comunque necessari per ripristinare lo stato dei luoghi;
- m. l'autorizzazione è accordata ai soli fini idraulici, fatti salvi i diritti dei terzi, da rispettare pienamente sotto la personale responsabilità civile e penale del soggetto autorizzato, il quale terrà l'Amministrazione regionale ed i suoi funzionari sollevati ed indenni da ogni pretesa o molestia da parte di terzi e risponderà di ogni pregiudizio o danno che dovesse derivare ad essi in conseguenza della presente autorizzazione.
- n. il soggetto autorizzato, nell'esecuzione dei lavori, dovrà attenersi ai disposti dell'art.12 della L.R. n. 37 del 29/12/2006 e s.m.i.; in ogni caso, prima dell'inizio lavori, dovrà contattare preventivamente l'Ufficio Vigilanza Faunistico Ambientale della Provincia di Cuneo per il recupero della fauna ittica;
- o. il soggetto autorizzato, prima dell'inizio dei lavori, deve ottenere ogni altra eventuale autorizzazione necessaria secondo le vigenti leggi in materia.

3 - di richiedere la firma del disciplinare di concessione secondo quanto stabilito dall'art.12 del regolamento;

4 - di stabilire:

- a. la decorrenza della concessione dalla data del presente provvedimento;
- b. che l'utilizzo del bene demaniale ha inizio solo dopo l'assolvimento degli adempimenti previsti dall'art. 12 del regolamento;
- c. che, ai sensi dell'art. 17 del regolamento, la mancata firma del disciplinare entro i termini di cui all'art. 12 comportano la cessazione della concessione;
- d. la durata della concessione in anni 30 fino al 31/12/2055, subordinatamente all'osservanza degli obblighi e delle condizioni espresse nel disciplinare;
- e. che la concessione viene rilasciata a titolo gratuito come definito dalla tabella contenuta nell'allegato A della L.R. n. 19 del 17/12/2018, aggiornata con D.D. 3484/A1801B del 24/11/2021 e rettificata dalla D.D. 3928/A1801B/2021, senza la costituzione di alcun deposito cauzionale ai sensi dell'art. 1 comma 2 lettera h) della L.R. n. 12/2004 e s.m.i. e dell'art. 11 comma 4 del R.R. n. 10/2022.

5 - di approvare lo schema di disciplinare di concessione allegato alla presente determinazione per farne parte integrante e sostanziale;

Il presente provvedimento, costituisce anche autorizzazione all'occupazione temporanea delle aree demaniali interessate dai lavori fino a conclusione degli stessi.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso nei termini di legge.

La presente determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'articolo 61 dello Statuto e dell'Art. 5 della L.R. 22/2010.

I funzionari estensori:

Ing. Linda Fazio

Geom. Luca Menardi

IL DIRIGENTE (A1816B - Tecnico regionale - Cuneo)

Firmato digitalmente da Gianluca Comba

Allegato

REGIONE PIEMONTE

Direzione Opere pubbliche, difesa del suolo, Protezione Civile, Trasporti e Logistica

Settore Tecnico Regionale - Cuneo

Rep. n° del

**Schema di Disciplinare di concessione per il ponte sul Rio Sanche
e in località Madonna del Guado - Comune di Vezza d'Alba – CNPO1012**

Richiedente: Comune di Vezza d'Alba, con sede legale in, nella persona
di nato a il

Art. 1 – Oggetto del disciplinare

Con il presente atto sono disciplinati gli obblighi e le condizioni cui è subordinato il rilascio della concessione demaniale per il ponte sul Rio Sanche (sup. 36 m²), in località Madonna del Guado, nel Comune di Vezza d'Alba (prospiciente i lotti censiti al C.T. al Fog. 8 nn. 26, 14, 16, 30) come indicato nella documentazione allegata all'istanza di concessione agli atti del Settore.

La concessione demaniale è accordata fatte salve le competenze di ogni altro ente o amministrazione pertanto, l'amministrazione regionale è sollevata da ogni responsabilità per eventuali inadempienze, da imputarsi esclusivamente al richiedente.

Art. 2 – Prescrizioni.

La realizzazione, gestione e manutenzione dell'opera concessa deve avvenire nel rispetto delle prescrizioni e condizioni contenute nel provvedimento di concessione rilasciato con D.D. n. /A1816B del .../.../....., che si intendono qui integralmente richiamate (Polizia Idraulica 7711).

Art. 3 – Durata della concessione.

Salvo i casi di rinuncia, decadenza o revoca, la concessione è accordata a titolo precario **per anni trenta** e pertanto con scadenza al **31 dicembre 2055**.

L'Amministrazione regionale si riserva la facoltà di modificare, revocare o sospendere anche parzialmente la concessione in qualunque momento, con semplice preavviso, qualora intervengano ragioni di disciplina idraulica del corso d'acqua interessato o ragioni di pubblica utilità.

Se la revoca comporta pregiudizi in danno dei soggetti direttamente interessati, l'Amministrazione ha l'obbligo di provvedere al loro indennizzo.

E' facoltà del concessionario chiedere il rinnovo della concessione presentando domanda all'Amministrazione concedente dai sei mesi ai tre mesi prima della scadenza. Nel caso di occupazione oltre il termine stabilito dal presente atto senza che sia stata presentata domanda di rinnovo il concessionario, ferme restando le conseguenze relative all'occupazione senza titolo, corrisponderà per tutta la durata dell'occupazione pregressa sino all'avvenuta regolarizzazione del titolo stesso l'indennizzo che è stabilito dall'Amministrazione regionale sulla base della normativa vigente.

Art. 4 – Obblighi del concessionario.

La concessione è accordata senza pregiudizio dei diritti di terzi ed il concessionario è tenuto ad utilizzare l'area demaniale in modo da non limitare o disturbare l'esercizio di diritti altrui e da non arrecare danni a terzi o alla stessa area demaniale.

Il concessionario terrà l'Amministrazione concedente e i suoi funzionari sollevati e indenni da qualsiasi molestia e pretesa da parte di terzi e dovrà rispondere di ogni pregiudizio o danno ad essi derivante per effetto della concessione, durante l'uso della concessione medesima. E' fatto divieto al concessionario di cedere, anche parzialmente, la concessione, salvo i casi di subentro.

E' fatto altresì divieto di costruire opere di qualsiasi genere, stabili o provvisorie, che non siano state autorizzate dall'Amministrazione concedente.

Al termine della concessione, nei casi di decadenza, revoca o rinuncia, il concessionario ha l'obbligo di rilasciare l'area e provvedere a sua cura e spese alla rimozione dei manufatti e al ripristino dello stato dei luoghi, fatta salva la facoltà per l'Amministrazione concedente di procedere all'acquisizione, a titolo gratuito, dei manufatti presenti la cui rimozione non sia ritenuta opportuna per ragioni idrauliche o di pubblico interesse.

Art. 5 – Canone/Deposito cauzionale.

Trattandosi di manufatti di proprietà comunale, la concessione viene rilasciata a titolo gratuito come definito dalla tabella contenuta nell'allegato A della L.R. n. 19 del 17/12/2018, aggiornata con D.D. 3484/A1801B del 24/11/2021 e rettificata dalla D.D. 3928/A1801B/2021, senza la costituzione di alcun deposito cauzionale ai sensi dell'art. 1 comma 2 lettera h) della L.R. n. 12/2004 e s.m.i. e dell'art. 11 comma 4 del regolamento regionale 16 dicembre 2022 n 10/R.

Art 6 – Spese per la concessione.

Tutte le spese inerenti e conseguenti la concessione sono a totale ed esclusivo carico del concessionario.

Art. 7 – Norma di rinvio.

Per quanto non espressamente disciplinato dal presente atto, la concessione è comunque subordinata alla piena ed esatta osservanza delle disposizioni del codice civile, della normativa regionale.

Art. 8 – Elezione di domicilio e norme finali.

Per tutti gli effetti connessi al presente atto, il concessionario elegge domicilio presso la propria sede sita in – (CN).

Il presente atto vincola fin d'ora il concessionario a tutti gli effetti di legge.

Fatto, letto ed accettato, si sottoscrive.

Cuneo li, _____

Firma del concessionario _____ per l'Amministrazione concedente

IL RESPONSABILE DEL SETTORE
